

TI_GERICHTE 52.2002.265 vom 9. März 2010

TI Tribunale d'appello, 2010-03-09, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2002.265

FR: TI_GERICHTE 52.2002.265 du 9 mars 2010

IT: TI_GERICHTE 52.2002.265 del 9 marzo 2010

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 23

ss.). Nel giudizio va valutato il precedente comportamento del conducente, così come la sua situazione al momento dei fatti. In caso di dubbio dev'essere ordinato un esame psicologico o psichiatrico a norma dell'art. 9 OAC (RDAT I 1994 n. 64 consid. 4a, pag. 152). 3. 3.1. Le autorità inferiori hanno fondato la revoca della licenza sulle risultanze della perizia psicologica 26 febbraio 2002 allestita dal lic. psic. _____. In sostanza, il ricorrente presenterebbe i tratti di una persona debole, scostante, difensiva e nervosa. Egli banalizzerebbe le innumerevoli infrazioni commesse, denotando una concezione di limite del tutto soggettiva e arbitraria. Il suo comportamento sarebbe irresponsabile verso gli altri utenti della strada. Conscio delle conseguenze negative che la revoca delle licenze di condurre comporta sul piano professionale, egli sarebbe inoltre irresponsabile verso la propria famiglia, cui verrebbe in extremis a mancare il necessario sostentamento. 3.2. Il prof. dr. _____, nella perizia psichiatrica allestita il 20 giugno 2002 ha invece valutato positivamente lo stato di salute mentale del ricorrente. Egli critica peraltro la scarsa interazione che ha contraddistinto il colloquio tra il ricorrente e il lic. psic. _____. Ritieni improprie e ingiuste le conclusioni dello psicologo del traffico, poiché tratte da valutazioni generiche, distanti dalla situazione soggettiva del periziando. In siffatte evenienze, questo tribunale ha ritenuto necessario, in virtù dell'art. 9 OAC, l'allestimento di un'ulteriore perizia, commissionata al PD dr. phil. _____. 4. 4.1. Il perito giudiziario ha esaminato il ricorrente il 7 febbraio 2003, sottoponendolo ad un esame cognitivo-psicomotorio (batteria di test EPSSCS 96, composta da: test del labirinto, del campo delle figure, del tracking, rispettivamente del dual task) ed effettuando un'esplorazione investigativa specifica. L'apprezzamento dell'esame ha rivelato capacità di reazione e di elaborazione tutto sommato sufficienti e corrispondenti all'età dell'investigando. Per quanto concerne più specificatamente l'idoneità caratteriale alla guida, il ricorrente non avrebbe sviluppato profonde riflessioni sulle varie infrazioni commesse, che egli avrebbe peraltro banalizzato. Sul finire del colloquio egli avrebbe comunque riconosciuto il pericolo insito nel superamento dei limiti di velocità e l'importanza di osservare la legge. Lungi dal poter escludere ricadute a lungo termine, il perito ha quindi proposto, alla luce dell'attuale situazione mentale del ricorrente, la sua riammissione alla guida, a condizione che questi frequenti delle sedute mensili di psicoterapia del traffico per la durata di un anno. Esprimendosi a proposito della perizia _____, Il PD dr. phil. _____ ritiene che, tenuto conto dell'attitudine complessivamente molto problematica manifestata dal ricorrente al momento della prima

perizia, egli stesso avrebbe espresso un giudizio di inidoneità alla guida. Per quanto concerne il rapporto psichiatrico formulato dal prof. dr. _____, questo prescinderebbe dalle infrazioni concretamente commesse dal ricorrente, e non sarebbe quindi atto a statuire sulla sua idoneità alla guida. 4.2. La perizia allestita dal PD dr. _____ appare chiara, approfondita e sorretta da una motivazione coerente. I risultati a cui approda si rivelano credibili e convincenti. La relativa divergenza con il referto del lic. psic. _____ è dovuta, in sostanza, alla positiva evoluzione dell'insorgente dopo l'allestimento di tale perizia, circostanza di cui la Sezione della circolazione ha tenuto limitando il termine di prova al minimo legale di un anno giusta l'art. 17 cpv. 1bis, 2° periodo LCStr. In definitiva, non si ravvisano dunque valide ragioni per scostarsi dalle proposte formulate dal perito in merito alle licenze di condurre di tipo B. 5. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso deve di conseguenza essere parzialmente accolto, nella misura in cui non è divenuto privo d'oggetto. In effetti, il provvedimento di revoca della licenza si è protratto, di fatto, per oltre un anno, vale a dire per un lasso di tempo maggiore rispetto alla durata semestrale proposta con il gravame. Entro tali limiti, l'impugnativa risulta dunque priva di interesse pratico ed attuale per l'interessato e, di conseguenza, va dichiarata, per l'appunto, priva d'oggetto (cfr. Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 2 ad art. 43 PAm). Gli atti vengono ritornati alla Sezione della circolazione, cui formalmente compete la decisione circa la riammissione alla guida, che procederà direttamente in tal senso, senza riesaminare ulteriormente l'idoneità del soggetto alla guida. Per questi motivi, visti gli art. 14 cpv. 2 lett. d, 16 cpv. 1 e 17 cpv. 1bis LCStr; 9 OAC; 10 LALCStr; 3, 18, 28, 30, 31, 43, 46, 60, 61 e 65 PAm; dichiara e pronuncia: 1. Nella misura in cui non è divenuto privo d'oggetto, il ricorso è parzialmente accolto. §. Di conseguenza sono annullate: 1.1. a) la risoluzione 5 giugno 2002 (n. 2643) del Consiglio di Stato; b) la decisione 14 marzo 2002 (n. 765/a-106211) del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione. 1.2. Gli atti sono ritornati alla Sezione della circolazione affinché riammetta il ricorrente alla guida di autoveicoli di tipo B, senza riesaminare ulteriormente l'idoneità del ricorrente alla guida. 2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese. 3. Lo Stato del Canton Ticino verserà al ricorrente, patrocinato da un legale, fr. 800.– a titolo di ripetibili. 4. Le spese peritali sono a carico dello Stato del Canton Ticino. 5. Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione. 3. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.